

**COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE**

**Provincia di Caserta**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE  
E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA  
MOBILE E TELECOMUNICAZIONI RADIOTELEVISIVE E  
PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLA  
POPOLAZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI**

INDICE

Art. 1 - DEFINIZIONI .....	3
Art. 2 - Ambito di applicazione e principi fondamentali .....	5
Art 3 - Finalità.....	6
ART. 4 – OBIETTIVI DI QUALITÀ .....	6
Art. 5 - Competenze del Comune .....	8
Art. 6 – Localizzazione delle stazioni, impianti, apparati radio elettrici e reti di comunicazione elettronica..	8
Art. 7 - Installazione di impianti su proprietà comunali.....	9
Art. 8 - Prescrizioni e divieti .....	9
Art. 9 - Spese istruttoria.....	10
Art. 10 - Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter istruttorio .....	10
Art. 11 - Messa in esercizio dell'impianto.....	12
Art. 12 - Impianti mobili: regime autorizzatorio ed iter istruttorio .....	12
Art. 13 - Disattivazione dell'impianto .....	13
Art. 14 - Catasto Comunale degli Impianti.....	13
ART. 15 – FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO .....	13
Art. 16 - Risanamento .....	14
Art. 17 - Revoche e sanzioni.....	14
Art. 18 - Informazione alla popolazione .....	14
Art. 19 - Disposizioni generali e transitorie.....	15






## PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

**Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966 n. 1214** - "Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio di stazioni di radioamatori";

**Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 615** - "Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993";

**Legge 1 luglio 1998 n. 189** - "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali";

**Decreto Ministeriale 10 settembre 1998 n. 381** - "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana";

**Legge 22 febbraio 2001 n. 36** - "Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";

**Legge 20 marzo 2001 n. 66** conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 gennaio 2001 n. 5 recante - "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi";

**Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380** - "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia";

**Legge Regione Campania 24 novembre 2001 n. 14** - "Tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni";

**Deliberazione della Giunta R.C. n. 3202** - "Linee Guida per l'applicazione della L.R. Campania n. 14/2001";

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003** - "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 Khz e 300 Ghz";

**Decreto legge 1 agosto 2003 n. 259** - Codice delle comunicazioni elettroniche";

**Sentenza della Corte Costituzionale, n. 307 del 7.10.2003** punti 7 e 11

**Decreto legge 14 novembre 2003 n. 315** - "Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica";

**Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262** - "Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria" art. 34: Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche.

### Art. 1 – Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si assumono le seguenti definizioni tratte e riferite alla Legge quadro n. 36/2001:

- a) **esposizione**: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
- b) **limite di esposizione**: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere mai superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) L. 36/2001

c) **valore di attenzione:** è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c) della L.36/2001. Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge

d) **obiettivi di qualità** sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali.

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della L. 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) **esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici:** è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

f) **esposizione della popolazione:** è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

g) **stazioni e sistemi o impianti radioelettrici:** sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

h) **impianto per telefonia mobile (o ripetitore per telefonia cellulare):** è la stazione radio di terra (radiobase - SRB) del servizio di telefonia mobile, avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza; collegando i terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

i) **impianto fisso per radiodiffusione (o emittente radiotelevisiva):** è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica. Cioè, è il sito o la struttura comprendente uno o più trasmettitori che convertono segnali audio, video o in codice in segnali modulati ad alta frequenza, tali da essere propagati da onde elettromagnetiche;

j) **impianto mobile :** si intende un impianto collocato su un supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibile.

k) **microcella :** Regione di territorio, dell'ordine di qualche centinaio di metri, servita da una stazione radio base, a basso impatto visivo ed a bassa potenza (qualche decina di watt), rispetto alle stazioni radio base tradizionali.

l) **ripetitore radiotelevisivo:** è l'impianto di telecomunicazione (radiotorre) avente la funzione di ricevere e ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza;


m) **modifica di un impianto esistente:** riconfigurazione della stazione radio base o dell'installazione nel suo insieme, compreso l'inserimento di parabole per ponti radio o altri parti di impianto connesse al servizio.

n) **Risanamento e bonifica di un impianto esistente:** per intervento di risanamento e di bonifica di impianti esistenti si intendono le operazioni condotte sugli impianti stessi o loro parti, ivi compresa la delocalizzazione, in grado di consentire:

- il recupero dei valori limite o di qualità riferiti ai livelli di esposizione all'inquinamento elettromagnetico, a carico di uno o più ricevitori esposti nelle condizioni corrispondenti allo stato di fatto, in conformità alle prescrizioni del vigente quadro normativo, ove superati;

- la compatibilità dell'inserimento paesaggistico dell'impianto attraverso interventi ed opere in grado di ridurre i fattori di impatto sul paesaggio visuale, sia a carico dell'ambiente urbano che extraurbano;





o) **impianto per radioamatori**: è l'impianto di telecomunicazione avente la funzione di ricevere o ritrasmettere, cioè di ripetere, amplificati, i relativi segnali a radiofrequenza con potenza massima immessa in antenna superiore ai 5 watt per gli impianti fissi oppure superiore a 25 watt per gli impianti mobili.

## Art. 2 - Ambito di applicazione e principi fondamentali

### Ambito di Applicazione

Costituisce ambito di applicazione del presente Regolamento l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti fissi e mobili per telefonia mobile e per telecomunicazioni radiotelevisive operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 Khz e 300 Ghz, come previsto dal D.M. 381/98, di seguito denominati "impianti".

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli impianti fissi e mobili sia di telefonia mobile sia di telecomunicazioni radiotelevisive ed in particolare:

1. Emittenti radiofoniche
2. Emittenti televisive
3. Telefonia mobile
4. Ponti radio.

Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti sopra elencati anche se realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.

Sono esclusi dall'applicazione del presente Regolamento:

- a. gli apparati di radioamatori, regolati dal DPR 5 agosto 1966 n. 1214;
- b. gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale;
- c. le installazioni della protezione Civile e quelle necessarie per le attività di soccorso e di vigilanza;
- d. le apparecchiature per uso domestico ed individuale comunque disciplinate dagli artt. 2, 4 e 12 della Legge n. 36/2001;
- e. le esposizioni intenzionali ai campi elettromagnetici per scopi diagnostici e terapeutici.
- f. tutti gli impianti operanti nel campo delle basse frequenze (fino a 50 Hz)

Sono inoltre fatte salve le competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

L'utilizzo delle radiofrequenze, determinando un possibile inquinamento elettromagnetico dell'ambiente, deve essere pianificato al fine di utilizzare in modo efficiente ed efficace il livello di emissione di onde elettromagnetiche ritenuto compatibile con la salute umana.

### Principi Fondamentali

*Premesso:*

- Che allo stato attuale gli studi scientifici non consentono di stabilire con certezza e, soprattutto, quantificare con esattezza la pericolosità per la salute umana delle emissioni di onde elettromagnetiche da parte degli impianti di cui all'oggetto e che, pur tuttavia, non è possibile escluderne la pericolosità sulla base delle esperienze fin qui maturate e degli studi effettuati;
- Che in tale situazione, stante la assoluta preminenza del diritto alla salute su tutti gli altri diritti dell'uomo, è opportuno adottare alcune misure di salvaguardia intervenendo sulla normativa urbanistica comunale in modo da far sì che, se gli impianti dovessero essere effettivamente pericolosi per la salute umana, per lo meno siano adottate tutte le cautele necessarie senza penalizzare le necessità produttive delle ditte che installano detti impianti.
- Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dovranno avere in tutti i casi priorità le norme più restrittive previste dalla normativa vigente e ci si dovrà ispirare ai principi di tutela della salute.

Il presente Regolamento è ispirato al "**principio di precauzione**", come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam in data 2/10/1997, e al "**principio di minimizzazione**" dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili, come richiamato dall'art. lett. c) della Legge Quadro n. 36/2001.

Il presente Regolamento ritiene opportuno promuovere forme d'intesa tra i soggetti gestori e il Comune di Casal di Principe, tese a superare, sul piano locale, con il metodo della concertazione, le problematiche esistenti.

A tal fine tiene conto del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 17/12/2003 tra l'A.N.C.I. e il Ministero delle Comunicazioni per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazioni radio base.

Il Regolamento si occupa di disciplinare il corretto insediamento di impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici nel territorio comunale.

Il presente Regolamento contiene indirizzi e prescrizioni che avranno cogenza sull'uso immediato e saranno recepite nelle future pianificazioni urbanistiche comunali.

Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si riferiscono all'intero territorio comunale e, per quanto applicabili, risultano adottabili anche per impianti già esistenti.

### Art 3 – Finalità

Con il presente Regolamento, in ottemperanza alla legislazione di cui all'art.1 il Comune di Casal di Principe stabilisce le seguenti **finalità**:

- a) tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come beni primari;
- b) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ed assicurare ai gestori la copertura del servizio;
- c) disciplinare le procedure per l'installazione, la modifica, la riconfigurazione, la delocalizzazione, la dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'art.1 del presente regolamento;
- d) stabilire i criteri per l'attuazione delle azioni di risanamento ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 36/2001;
- e) garantire il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, del principio di minimizzazione anche mediante l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni (c.d. **co-siting**);
- f) a tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art.1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici;
- g) conoscere la situazione generale relativa al livello d'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici anche ai fini dell'autorizzazione all'installazione di nuovi impianti;
- h) garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte relative al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- i) fornire corrette informazioni alla popolazione mediante incontri e dibattiti pubblici con l'Amministrazione comunale e/o con esperti, seminari, convegni ecc. in merito ai risultati delle verifiche periodiche effettuate e di ogni fase dell'istruttoria autorizzativa.

### Art. 4 – Obiettivi di qualità

Visti gli artt. 3 e 8 della Legge quadro n. 36/2001, l'art. 4 del D.P.C.M. 08 luglio 2003, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100Hz e 300 GHz, è fatto obbligo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione indicati di seguito.

A tal fine, i valori di emissione dei suddetti campi, calcolati o misurati all'aperto nelle aree internamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella seguente **Tabella 3** dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003 relativi ai campi elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz.



**Tabella n. 3:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100 kHz e 300 GHz:

Obiettivi di qualità	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H(A/m)	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

Per i campi a frequenza di rete generati dagli elettrodotti, il limite da non superare è di 3 μT (3 microtesla) per il campo di induzione magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio.

### LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

I limiti di esposizione e i valori di attenzione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100kHz e 300GHz, per la prevenzione rispettivamente degli effetti acuti e dei possibili effetti a lungo termine, sono quelli prescritti all'art. 3 dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

In particolare si dovranno rispettare i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione di cui alle **Tablelle 1 e 2** dell'allegato "B" del D.P.C.M. 8 luglio 2003:

**Tabella n. 1:** valori efficaci da non superare in caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 100kHz e 300GHz:

Limiti di esposizione	Intensità di campo elettrico	Intensità di campo magnetico	Densità di potenza D (W/m <sup>2</sup> )
	E(V/m)	H(A/m)	
0,1 < f ≤ 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ≤ 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ≤ 300 GHz	40	0,1	4

**Tabella n. 2:** valori di attenzione a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con l' esposizione ai campi magnetici generati a frequenze tra 100 kHz e 300 GHz all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori alle 4 ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi, cortili.

Valori di attenzione	Intensità di campo Elettrico E (V/m)	Intensità di campo magnetico H(A/m)	Densità di potenza D(W/m <sup>2</sup> )
0,1 MHz < f ≤ 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300GHz)

## Articolo 5 - Competenze del Comune

1 - Sono di competenza del Comune:

- a) il rilascio dell'Autorizzazione all'installazione e alla modifica delle infrastrutture delle stazioni radio base GSM/UMTS, e in genere delle infrastrutture delle reti di comunicazione, conformemente all'art 87 del D.Lgs. n.259/2003 secondo l'Allegato 13, Modello A e/o Modello B, allegando ad essi anche la Richiesta di Titolo edilizio abilitativo pertinente alla tipologia di infrastruttura da realizzare secondo il Modello Regionale;
- b) la previsione di termini più brevi per la conclusione dei procedimenti di rilascio del titolo edilizio, ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 87 comma 9 10, del D. Lgs. n. 259/2003;
- c) l'individuazione delle aree di cui al successivo articolo 6 del presente Regolamento, al fine di garantire il corretto insediamento delle stazioni, impianti, apparati radio elettrici e reti di comunicazione elettronica, anche attraverso l'esproprio delle aree in oggetto;
- d) l'esercizio delle attività di controllo in ordine al corretto utilizzo del territorio comunale;
- e) la promozione e lo sviluppo, anche di intesa con i gestori e i comitati dei cittadini, di forme integrative di controllo in ordine alla esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di informazione della popolazione;
- f) la tutela dell'ambiente, della salute pubblica, della pubblica sicurezza e/o della realizzazione di obiettivi di pianificazione urbana o rurale, qualora un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica richieda di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione ai sensi dell'art. 89 del D.Lsg 259/2003, l'Ente può procedere a richiedere mediante le procedure previste dall'art. 88 dello stesso Decreto all'Autorità, l'Autorità per le Garanzie nelle Telecomunicazioni, la coubicazione o la condivisione di tali infrastrutture o proprietà;
- g) le altre competenze previste dalla legge.

## Articolo 6 - Localizzazione delle stazioni, impianti, apparati radio elettrici e reti di comunicazione Elettronica

1. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli art. 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia.
2. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel D.L. n. 490 del 29/09/99 nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui alla Legge n. 898 del 24/12/76.
3. L'installazione delle stazioni, apparati radio elettrici e reti di comunicazione elettronica come definiti dall'art. 3 del presente Regolamento, dovrà conciliarsi con le esigenze della circolazione stradale e della tutela dei beni storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici ed ambientali, senza limitarne la visibilità in relazione agli effetti prospettici. **Gli impianti dovranno essere progettati in**



modo da favorire l'aspetto estetico del loro inserimento nel contesto in cui saranno installati e, dove possibile, dovranno mimetizzarsi mediante idonei accorgimenti. Per una immediata identificazione delle SRB, è opportuno munire la stessa di targa con il nominativo del Gestore, da porsi in luogo ben visibile.

4. E' fatta salva altresì la gestione diretta, la costituzione di società miste pubblico private per la realizzazione e messa a disposizione a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, delle infrastrutture di comunicazione.
5. Qualora venissero emanate nuove norme, le stesse si intendono automaticamente recepite, sarà allora da valutare lo spostamento degli impianti esistenti ed eventualmente realizzati in difformità alle norme suddette.

#### Articolo. 7 - Installazione di impianti su proprietà comunali

1 - Nel rispetto del presente regolamento, nonché delle leggi in vigore, per ottenere la minimizzazione degli impatti sul territorio del Comune, è prevista, per l'installazione dei nuovi impianti, l'offerta **in via prioritaria della disponibilità di siti comunali**.

A tal fine sono state individuate alcune tipologie (immobili e terreni) di proprietà comunale:

cimitero,  
impianti sportivi,  
parcheggi pubblici,  
parco comunale.

Beni confiscati

Ulteriori immobili e/o terreni di proprietà comunale sono da verificare

2 - Qualora le SRB siano installate all'interno delle proprietà pubbliche e/o delle aree individuate dal Comune in sede di pianificazione urbanistica, le relative istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro **novanta** giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, fatta eccezione per l'ipotesi di motivato dissenso manifestata dal Comune a norma dell'articolo 87, commi 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

#### Art. 8 - Prescrizioni e divieti

L'Amministrazione Comunale intende perseguire la ottimale localizzazione degli impianti in siti che consentano di coniugare l'interesse pubblico al corretto insediamento urbanistico e territoriale degli stessi nonché alla minimizzazione di eventuali rischi connessi all'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con l'interesse pubblico, all'efficienza delle reti telefoniche ed alla infrastrutturazione del territorio comunale. In tale prospettiva, il Comune a fronte di richieste di installazione di impianti nell'ambito del perimetro urbano, in aree contenenti infrastrutture e/o servizi ad elevata intensità di uso o di comprovati interessi storico-artistici e paesistico-ambientali, si propone di valutare congiuntamente e concordare con le parti interessate possibilità alternative di localizzazione.

Il Comune impone ai gestori il ricorso a tecnologie a basso impatto urbanistico, estetico ed ambientale. Gli impianti dovranno essere realizzati con materiali e tecnologie di intervento tali da garantirne il miglior inserimento sotto l'aspetto ambientale e dovranno essere realizzati con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza sotto l'aspetto statico ed esecutivo. Saranno privilegiate soluzioni progettuali di particolare pregio estetico.

Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro, sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni nel rispetto dei parametri indicati in **nella tabella 1 e 2 All. B del DPCM del 8/7/2003**. La carenza e/o l'assenza di interventi di manutenzione che pregiudichino la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone ed alla salute pubblica comporteranno l'avvio delle procedure per la disattivazione dell'impianto stesso.

La localizzazione degli impianti nelle zone soggette a regime di tutela soggiace alla preventiva acquisizione di pareri, nulla osta ed altri atti di assenso previsti dall'ordinamento da parte degli Enti preposti ed alle condizioni e/o prescrizioni ivi eventualmente apposte.

Ogni modifica da apportare agli impianti già assentiti deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Suap ed all'ARPAC competente.



Per l'installazione di nuovi impianti eccessivamente vicini ad altri esistenti, dovranno essere adottate, nel rispetto dei limiti di emissioni, misure di condivisione delle infrastrutture impiantistiche tra i diversi concessionari al fine di contenere l'ordinata distribuzione degli impianti. Nel caso in cui le concessionarie del servizio non riescano a raggiungere un accordo, L'Ufficio Suap di concerto con L'Ufficio Tecnico Comunale definisce d'ufficio la condivisione delle infrastrutture.

E' fatto divieto l'installazione di impianti su ospedali, edifici adibiti a culto, strutture socio-sanitarie, strutture assistenziali, scuole ed asili nido, ed immobili di valore storico - architettonico e monumentale, beni confiscati ad utilizzo sociale;

Le aree con divieto assoluto alle installazioni sono:

- le aree soggette a verde pubblico attrezzato;
- **distanze previste dalle norme tenendo conto del volume di rispetto** dall'area di pertinenza degli edifici e strutture di cui sopra.

Nel Centro Abitato sono ammesse solo installazioni basate su MICROCELLE.

**Per quanto riguarda la conformità dell' impianto alle vigenti normative sull' esposizione ai campi elettromagnetici, l' unico criterio sarà dettato dalla verifica della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, riportati nella tabella 1 e 2 All. B del DPCM del 8/7/2003.**

#### **Art. 9 - Spese istruttoria**

Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione sono a carico del richiedente. Secondo quanto disposto dal presente Regolamento è stabilita in € **516,65** la somma da corrispondere a favore del Comune, per ogni impianto fisso e mobile per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive, quale contributo per l'istruttoria. Tale somma non è comprensiva dei diritti di istruttoria e degli oneri di costruzione dovuti per il rilascio del permesso di costruire, se previsto.

Poiché si tratta di spese connesse con l'istruttoria, l'importo è sempre dovuto, anche in caso di provvedimento di diniego.

Il pagamento deve essere effettuato, al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione o della SCIA.

Non costituiscono modifica, al fine della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del relativo pagamento delle spese, gli interventi sugli impianti, già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti, che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto.

#### **Art. 10 - Impianti fissi: regime autorizzatorio ed iter istruttorio**

Gli impianti in oggetto, sia di nuova installazione che di trasformazione di impianti fissi o altri impianti di cui al presente Regolamento, sono soggetti a S.C.I.A. al Suap.

Ogni richiesta di nuova installazione o di trasformazione di impianti fissi o altri impianti di cui al presente Regolamento, nel caso in cui abbia incidenze significative su siti della rete Natura 2000, aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone di Protezione Speciale), deve essere sottoposta a procedura di Valutazione di Incidenza.

**L'installazione di Infrastrutture con potenza superiore ai 20 watt presuppone l'inoltro di un'istanza (Modello A) ed il rilascio da parte del Suap di un provvedimento autorizzatorio entro 90 giorni dall'avvio di procedimento. L'installazione di Impianti co potenza  $\leq$  a 20 watt presuppone l'inoltro di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Modello B) che si intende accolta entro 90 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda qualora non sia stato comunicato il diniego.**

**L'esercizio di impianti di potenza al collettore di antenna non superiore ai 7 watt e di reti microcellulari di telecomunicazione sono soggetti a S.C.I.A. (Modello B).**

La documentazione cartacea dovrà essere accompagnata da quella su supporto informatico (preferibilmente CD) con *files* di formato compatibile con Microsoft Word e/o Adobe PDF.


La documentazione per il rilascio delle autorizzazioni edilizie, a completamento di quella prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente, dovrà essere corredata anche da:

- Domanda in doppia copia di cui una in bollo firmata dall'avente titolo.
- Titolo di proprietà ovvero altro titolo ( contratto di locazione, ecc. ) da cui risulta che l'oggetto del titolo di proprietà o del contratto comprenda le aree destinate all'installazione degli apparati e delle loro pertinenze.
- Progetto delle opere a farsi in quintupla copia, asseverato da tecnico abilitato, costituito dai seguenti elaborati (1-20):



M

1. cartografia aggiornata, in scala 1/10000, del territorio interessato alla installazione, con l'indicazione delle aree su cui insistono impianti già esistenti;
2. cartografia aggiornata, in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
3. progetto dell'impianto in scala 1/100;
4. relazione paesaggistica, contenente valutazioni sui possibili impatti paesaggistico - ambientali, corredata da simulazione fotografica (fotorendering);
5. relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio, dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici e descrizione dell'impianto con relativa scheda tecnica;
6. elaborati grafici di rilievo, in scala idonea, comprensivi di documentazione fotografica;
7. dichiarazione di conformità agli strumenti urbanistici e territoriali vigenti;
8. dichiarazione attestante la banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;
9. planimetria dell'edificio, in scala 1/100, corredata da prospetti e sezioni, con il posizionamento delle antenne (per antenne installate su edifici).
10. Planimetria catastale delle aree interessate dalla installazione.
11. Relazione tecnica, descrittiva dell'installazione, contenente:
  - i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana ) preesistenti all'installazione o modifica della sorgente, distinti per ciascuna frequenza, riferiti a tutti gli edifici non solo a quelli esposti all'influenza del lobo di irradiazione principale del sistema trasmettente, individuati nella cartografia di cui al punto 2.;
  - le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella cartografia di cui al punto 2.;
  - indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;
  - indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;
  - fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;
12. Progetto di rimozione e smaltimento degli impianti e ripristino dello stato dei luoghi, completo del relativo computo metrico estimativo. Tale progetto andrà ripresentato, con valori aggiornati, con cadenza triennale.
13. Atto di obbligazione unilaterale che il richiedente dovrà sottoporre relativamente alla rimozione dell'impianto e delle opere di pertinenza, e al ripristino dello stato dei luoghi entro i tre mesi dalla data di comunicazione della disattivazione, a prescindere dalla causa che la determina.
14. A garanzia di tale obbligo, il richiedente dovrà prestare fideiussione bancaria o assicurativa per un importo corrispondente alle spese preventivate di dismissione dell'impianto. Tale garanzia dovrà avere validità triennale e dovrà essere rinnovata secondo gli importi aggiornati derivanti dal Progetto di rimozione, smaltimento e ripristino.
15. Piano di Manutenzione dell' impianto e dell' area interessata, completo del relativo computo metrico estimativo.
16. Pareri favorevoli all'installazione emessi dagli Enti interessati al processo autorizzativo
17. Licenza all'esercizio dell'attività, rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni al gestore dell'impianto
18. Ricevuta di attestazione di versamento per diritti di istruttoria
19. Atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, con il quale il titolare della Concessione Edilizia si impegna a spostare l'impianto, a propria cura e spese, (a) qualora l'autorità sanitaria competente ritenesse l'impianto pregiudizievole di danno alla salute sulla base di nuove acquisizioni scientifiche accreditate a livello internazionale, (b) oppure a seguito dell'emanazione di norme che introducono ulteriori limiti rispetto alle distanze dai fabbricati, (c) oppure a seguito dell'emanazione di norme che introducono ulteriori limiti di contenimento delle emissioni previste, (d) oppure qualora non sia possibile garantire, per motivi tecnici, i limiti di esposizione e gli obiettivi di cui all'art. 5, (e) qualora la programmazione urbanistica del territorio (rif. Art. 6 del "Regolamento di Attuazione per il Governo del Territorio" del 4 agosto 2011, nr. 5, pubblicato su BURC nr. 53 del 8 agosto 2011) comporti la necessità di modifica delle destinazioni delle aree con conseguente ridimensionamento delle aree sensibili





20. Atto di impegno relativo alla buona manutenzione dell'impianto e dell' area interessata, a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea garanzia fideiussoria con validità triennale, rinnovabile, di importo corrispondente al costo di manutenzione di cui al punto 15.

In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori.

Il Responsabile del procedimento può richiedere, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di conclusione del procedimento inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Le opere devono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune.

Servitù – In presenza di nuove installazioni eccessivamente vicine ad altre esistenti il Comune può invitare il concessionario dell'impianto di telefonia cellulare ad adottare misure di condivisione della infrastruttura impiantistica per garantire l'ordinata distribuzione degli impianti e contenerne l'installazione di cui all'art. 8 c. 1 e 6 della L 36/2001.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto approvato dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento istruttorio.

A valle della Messa in Esercizio dell'impianto, per interventi di:

- manutenzione straordinaria ad impianti che non comportino alterazioni alla consistenza ed alle forme dello stesso;
- sostituzione di parti delle strutture portanti e di componenti tecnologiche deteriorate di impianti, purché eseguiti con elementi aventi le stesse caratteristiche e prestazioni;
- di soppressione e rimozione degli impianti con relativa bonifica del sito e' necessaria la Segnalazione Certificata Inizio Attività ( S.C.I.A. ).

L'eventuale cessione dell'impianto deve essere comunicata alle competenti Autorità.

Contestualmente alla presentazione della documentazione il Comune provvede a darne pubblica informazione sull'Albo Pretorio del Comune e a darne comunicazioni ai Comuni limitrofi.

Gli impianti preesistenti dovranno adeguarsi alla normativa vigente entro mesi dodici dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### **Art. 11 - Messa in esercizio dell'impianto**

Al termine dei lavori di installazione, il soggetto titolare del titolo edilizio deve presentare all'Ufficio Suap ed all'Ufficio Tecnico Comunale apposita comunicazione di fine lavori e di esercizio dell'impianto specificandone la data ed allegando la dichiarazione di rispetto dei limiti di esposizione di cui dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, nonché dichiarazione asseverata da tecnico abilitato di conformità dell'impianto realizzato rispetto al progetto presentato.

Entro 30 gg. dal ricevimento delle sopradette comunicazione e dichiarazioni, e comunque prima della data di inizio esercizio, l'impianto sarà ispezionato da un tecnico comunale e da un professionista esperto opportunamente incaricato dall' Ente. Alla visita dovrà presentarsi il richiedente o un suo delegato. Durante la visita si constaterà la regolare esecuzione dell'impianto in relazione alle caratteristiche descritte nel progetto approvato.

L'impianto potrà essere attivato solo ad avvenuta visita di controllo e previo accertamento di conformità con il progetto approvato.

L'attivazione degli impianti effettuata in assenza del sopraddetto parere viene sanzionata a termini di legge ed obbligatoriamente comunicata alle Autorità amministrative e giudiziarie competenti.

Le spese per tale procedura sono a carico del gestore.

### **Art. 12 - Impianti mobili: regime autorizzatorio ed iter istruttorio**

Gli impianti mobili possono essere previsti:

1. a servizio di manifestazioni temporanee, questi possono stazionare per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima;
2. per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare;
3. nel caso di disattivazione temporanea di un impianto esistente.



Per l'installazione di impianti su strutture mobili deve essere data comunicazione all'Ufficio Suap almeno 30 giorni prima della loro collocazione, corredata da:

- descrizione del tipo di iniziativa o delle motivazioni che richiedono l'installazione e relativa durata corredata dei tempi di installazione dell'impianto;
- localizzazione dell'impianto su cartografia aggiornata, in scala 1/2000;
- cartografia aggiornata, in scala 1/2000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 200 metri dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico);
- progetto dell'impianto, in scala 1/200;
- parere favorevole dell'ARPAC;
- relazione, asseverata da un tecnico abilitato, descrittiva dell'area di installazione e descrizione dell'impianto con relativa scheda tecnica, corredata da documentazione fotografica e fotorendering;
- Ricevuta di attestazione di versamento per diritti di istruttoria d € 516,65;
- Atto di impegno relativo alla rimozione dell'impianto, a tal fine il richiedente dovrà fornire idonea garanzia fideiussoria.

Il tempo massimo consentito per la collocazione è di tre mesi; termine non prorogabile.

Decorsi i termini, la mancata rimozione degli impianti si configura come installazione non autorizzata e come tale soggetta alle sanzioni previste all' art. 15 del presente Regolamento.

### **Art. 13 - Disattivazione dell'impianto**

I titolari degli impianti per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive all'atto della loro disattivazione devono darne comunicazione all'Ufficio Suap, presentando una relazione tecnica in cui siano dettagliatamente descritti i lavori effettuati in coerenza con il progetto di Rimozione e Smaltimento degli Impianti di cui all' art. 8 punto 12.

L' Ufficio Tecnico Comunale, entro 60 giorni, procedere ad una verifica di regolare esecuzione e, in caso di esito positivo, procederà allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all' art. 8 punto 14.

### **Art. 14 - Catasto Comunale degli Impianti**

L'Amministrazione Comunale istituisce ed aggiorna il Catasto Comunale degli Impianti fissi e mobili per il servizio di telefonia mobile e di telecomunicazioni radiotelevisive sulla base della documentazione presentata dai gestori degli impianti e di verifiche d'ufficio. A tal fine, i gestori dei suddetti impianti dovranno fornire al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi del comma 8, dell'art. 86, del D.Lg.vo n. 259/03 apposita dichiarazione, redatta anche su supporto informatico, contenente la/le scheda/e tecnica/che dell'impianto o degli impianti, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la localizzazione degli stessi. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche. Ad ogni scheda saranno allegati tutti i documenti relativi al rilascio della relativa autorizzazione, compreso il parere dell' ARPAC, ed i controlli effettuati nel tempo.

Per ogni impianto di telecomunicazione e radiotelevisivo, di cui al presente Regolamento, dovrà essere installato un cartello in materiale resistente (placca di cm 20 x 30 minimo), ben visibile, con incisione recante i dati dell'impianto: gestore, responsabile della conduzione dell'impianto, recapito, bande di frequenza di trasmissione, numero impianti radioelettrici, potenza per ogni singolo trasmettitore, potenza totale installata, potenza effettiva irradiata, altezza del centro d'antenna dal piano campagna o dall'edificio sottostante, estremi autorizzativi.

Ai fini dell'aggiornamento del Catasto, i gestori degli impianti sono tenuti a comunicare entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o delle loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero messa fuori servizio per periodi superiori a 6 mesi.

L'Ufficio Suap, procederà al censimento di tutti i suddetti impianti presenti sull'intero territorio comunale e ne curerà l'aggiornamento cartografico con cadenza annuale.

### **Art. 15 - Funzioni di vigilanza e controllo**

Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dall' ARPAC.



Il Comune, tramite il proprio Ufficio Suap di concerto con L'Ufficio Tecnico, vigila sul rispetto di tutti gli altri parametri di natura urbanistica e paesaggistica presentati in fase di progetto.

Il Comune, tramite i propri uffici comunali, controlla altresì l'avvenuta adozione, a cura del gestore, di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.

I titolari degli impianti ogni 6 (sei) mesi saranno tenuti a produrre in autocertificazione una relazione di sintesi sulla sussistenza dei requisiti a base della concessione. E' ritenuto dal Comune motivo preferenziale la rilevazione dei dati tramite un sistema di monitoraggio continuo, possibilmente consultabile pubblicamente via Internet.

#### **Art. 16 – Risanamento**

Qualora dalle verifiche effettuate si riscontrino superamenti dei limiti di esposizione, il gestore deve provvedere, a propria cura e spese, al risanamento dell'impianto secondo e nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità riportati nell'allegato C del D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Il Responsabile del procedimento si attiva per il risanamento degli impianti nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa, prescrivendo al titolare l'adozione di operazioni di riduzione a conformità entro tempi definiti in relazione alla situazione verificata, che comunque non possono essere superiori a 30 giorni.

Prima che sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia al gestore interessato alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti.

L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite una attestazione dell'ARPAC.

Se al superamento dei limiti concorrono più impianti, i provvedimenti di cui sopra riguarderanno i titolari di ogni impianto interessato. Qualora i gestori non provvederanno ad effettuare le operazioni di riduzione a conformità, l'Ufficio Suap revocherà le autorizzazioni rilasciate.

#### **Art. 17 - Revoche e sanzioni**

Il Comune applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 15 della legge n. 36/01 e successive modifiche ed integrazioni, che si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

Nel caso di installazione di impianto senza autorizzazione o modifica, intesa come spostamento dello stesso in altro sito senza autorizzazione, o di accertata inosservanza o inadempienza delle prescrizioni riportate nel titolo abilitativo, il titolare della concessione sarà dichiarato inottemperante alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e/o in violazione delle disposizioni di legge. In tal caso sarà disposta, a tutela della salute pubblica, l'immediata disattivazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi, fermo restando l'applicazione di una sanzione pecuniaria da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00.

Per le inadempienze di carattere tecnico verranno applicate le seguenti sanzioni:


- in caso di superamento dei limiti di esposizione causato dalle emissioni degli impianti, il titolare è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00 e al divieto di utilizzazione degli impianti ed apparecchiature.
- qualora non provveda al Risanamento nei modi e nei termini di cui all'art. 14 del presente Regolamento, è soggetto alla ulteriore sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 8.000,00 ad un massimo di euro 20.000,00, nonché in relazione alla gravità della violazione accertata anche alla revoca della concessione.
- in caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone ad accesso interdetto per la popolazione, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00;
- in caso di mancata manutenzione, come previsto all' art. 8 punto 15., sarà applicata una sanzione da un minimo di euro 5.000,00 ad un massimo di euro 15.000,00.

I proventi delle sanzioni saranno utilizzati dall'Ufficio Suap sia per la gestione delle attività di controllo sia per un piano informativo rivolto alla cittadinanza.


#### **Art. 18 - Informazione alla popolazione**

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con gli organi di controllo, predispone un piano di campagna informativa riguardante la percezione dei pericoli e dei rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici, rivolto alla popolazione in generale.

A tutta la documentazione relativa







- alle fasi istruttorie
- alle fasi di approvazione e
- alle fasi di Vigilanza e Controllo

verrà data dall' ente Comune la massima pubblicità alla popolazione, sia mediante il proprio sito Web sia mediante la disponibilità ad accesso agli atti, formalizzata per iscritto da qualunque cittadino.

#### **Art. 19 - Disposizioni generali e transitorie**

Nella loro progettazione, realizzazione, manutenzione ed esercizio, gli impianti sono soggetti al rispetto, oltre che delle disposizioni legislative e normative tecniche CEI ed UNI generali in materia, anche delle seguenti disposizioni specifiche:

- D.M. 37/2008;
- DPR 547/55 e D. Lgs 626/94 (sicurezza), D.M. 23.05.92 n. 314 (telefonia),
- D.M. 818/84 (antincendio),
- norme CEI 24.1, CEI 64.8, CEI 81.10/1 (protezione contro le scariche atmosferiche),
- Decreto n. 381/98 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radio frequenza compatibili con la salute umana" che impone un limite ai livelli di radio frequenza nelle aree soggette alla permanenza di persone, in quanto si possono determinare pericoli per la salute umana"
- L. n. 36/01 e s.m.i. .

Sono escluse in via assoluta deroghe estensive ai parametri del campo elettromagnetico fissati dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.

Gli impianti esistenti al momento dell'adozione del presente Regolamento, potranno rimanere in esercizio solo nel rispetto dei limiti di legge con l'obbligo di presentare entro 3 mesi dall'esecutività del presente Regolamento un piano di adeguamento alle nuove disposizioni in esso contenute, da realizzarsi entro 4 mesi dalla relativa autorizzazione rilasciata da parte dell'Ufficio Suap.

I procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento soggiacciono a tutte le prescrizioni nello stesso contenute.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni del settore.



#### **MODULISTICA**

- Richiesta Autorizzazione;
- SCIA
- Allegati

